



Venezia, 29-09-2005

nr. ordine 130
Prot. nr.110

All'Assessore Giuseppe Bortolussi

e per conoscenza

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Presidente della IX Commissione
Ai Capigruppo Consiliari
Al Presidente della Municipalità Mestre - Carpenedo
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Generale

INTERROGAZIONE

Oggetto: Mercato bisettimanale in Mestre - via Giardino

Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso

Che nei giorni di mercoledì e venerdì, in zona Piazzale Altinate (Parco Ponci) e via Giardino si svolge il mercato bisettimanale di Mestre;

che detta zona nel periodo natalizio e pasquale è altresì interessata dallo svolgimento del mercato straordinario domenicale e festivo;

che a fronte di indubbi vantaggi per la cittadinanza e per gli operatori del settore, molteplici risultano essere i disagi patiti dagli abitanti della zona, con particolare riferimento a coloro che occupano gli edifici prospicienti l'area di mercato;

che, oltre alle immissioni di gas di scarico al momento dell'arrivo e della partenza degli operatori del mercato, alle limitazioni alla circolazione degli autoveicoli per chi abita o ha un garage nella zona, al pericolo derivante dall'impossibilità di intervenire tempestivamente per i mezzi di soccorso, assolutamente intollerabili risultano essere i disagi che si sostanziano in palesi violazioni del Regolamento Comunale per il Commercio su aree pubbliche (approvato con delibera di C.C. n. 49 del 26 aprile 2004) quali l'oscuramento e la privazione di luce e veduta delle abitazioni prospicienti l'area di mercato ovvero, durante il mercato festivo natalizio (che si protrae fino a tarda sera), l'utilizzo di generatori di energia elettrica a carburante con continue immissioni sonore e di gas di scarico;

che già da diversi anni si sono rivolti ai competenti Uffici Comunali e di Polizia Municipale cittadini esasperati dalla situazione sopra descritta e di recente è stato anche investito della questione il Difensore Civico Comunale, grazie al cui intervento è stato opportunamente revisionato il Regolamento Comunale per il Commercio sulle aree pubbliche, con l'inserimento di specifiche norme dirette ad alleviare i disagi per gli abitanti della zona;

che, in particolare il Regolamento prevede un limite massimo in altezza per le coperture dei banchi (art. 17, comma 5: "La copertura non dovrà, nel suo punto di altezza massima, superare la soglia del davanzale del 1° piano degli edifici prospicienti l'area di mercato e, al fine di non intralciare la viabilità pubblica, il punto di altezza minima della copertura stessa non dovrà essere inferiore a mt.2,20 dal suolo), limiti all' utilizzo di veicoli muniti di tende meccaniche o strutture analoghe (art. 18, comma 3: "Qualora in posteggi si trovino in prossimità o aderenza di edifici, i veicoli di cui ai commi precedenti che siano muniti di tende meccaniche estensibili o analoghe coperture o di insegne o altre simili attrezzature, non possono utilizzare tali strutture qualora esse, per altezza e dimensione, tolgano luce e veduta agli stessi edifici") nonché divieti di illuminazione a mezzo generatori mobili di energia elettrica a carburante salvo che per il commercio di prodotti alimentari (Art. 17, comma 10: "E' vietato per l'illuminazione dei banchi o per altri servizi l'uso di generatori mobili di energia elettrica alimentati a carburante, salvo che questi non si rendano necessari per l'adeguamento alle normative igienico-sanitarie e comunque in ottemperanza all'ordinanza del Ministero della salute 3 aprile 2002, art. 4, lettera e) "Requisiti igienico sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche");

che nonostante tali nuove disposizioni regolamentari, nessun cambiamento effettivo si è avuto nella condotta di alcuni operatori, come più volte denunciato, anche a mezzo di legale, ai competenti Uffici Comunali e di Polizia Municipale;

si chiede alle SS.LL.

1)se ritenete opportuno verificare quanto prima la sussistenza delle denunciate violazioni alle norme sopracitate del Regolamento per il Commercio sulle Aree Pubbliche;

2)se, nel caso le norme risultino effettivamente violate, ritenete opportuno intervenire presso gli Uffici competenti affinché irroghino ai trasgressori le sanzioni amministrative previste dal medesimo Regolamento Comunale ed affinché facciano quanto in loro potere per impedire la reiterazione delle violazioni;

3)se infine ritenete opportuno verificare la possibilità di trovare ai citati mercati di Mestre – o quantomeno alla parte degli stessi che reca i descritti disagi – una sede alternativa, che risulti consona allo svolgimento dell'attività commerciale senza arrecare pregiudizio alcuno agli abitanti della zona.

Paolino D'Anna